

N. 00880/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2014, proposto da:
Ente Parco Regionale del Conero, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, con domicilio
eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Sirolo, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Felici, con domicilio eletto presso Avv.
Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini, 73; Comune di Sirolo Responsabile 1° Unità'
Organizzativa;

nei confronti di

Alfredo Mancinelli, Dario Bruni, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Calzolaio, Fernando
Piazzolla, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n.38 prot. n.11659 del 5/11/2013 con la quale il Responsabile 1° Unità
Organizzativa del Comune di Sirolo ha confermato "la legittimità sopravvenuta" del permesso di
costruire n.32/04 del 28/4/2004 rilasciato dal Comune di Sirolo ai sigg.ri Mancinelli Alfredo e Bruni
Dario, in qualità di proprietari, relativamente al progetto di ricostruzione dell'edificio di civile
abitazione in località Sassi Neri di Sirolo;

- della nota el 5/11/2013 prot. n.11659/11694 di trasmissione di detta ordinanza.

nonchè di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso per quanto occorrer possa i
pareri del 17/9/13 e del 26/9/13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sirolo e di Alfredo Mancinelli e di Dario Bruni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dario Bruni, Alfredo Mancinelli, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Calzolaio, Fernando Piazzolla, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori Andrea Galvani; Ranieri Felici; Andrea Calzolaio e Fernando Piazzolla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l'ordinanza in data 5/11/2013, con la quale il Comune di Sirolo ha confermato la "legittimità sopravvenuta" del permesso di costruire n° 32704 del 28.04.2004 prot. n° 3924.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Sirolo, che, con memorie e documenti, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Si sono costituiti, altresì, i controinteressati, per eccepire l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso e domandarne il rigetto, vinte le spese.

Con ricorso incidentale, i controinteressati hanno domandato l'annullamento dell'ordinanza n° 38 del 5/11/2013.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso principale è fondato.

Il d.l. n° 69/2013, convertito in legge n° 98/2013, non ha introdotto norme di condono né di sanatoria edilizia e non è suscettibile di applicazione a fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore, non essendo munito di efficacia retroattiva.

Per tali ragioni, le dedotte doglianze di violazione dell'art. 30 del d.l. n° 69/2013, convertito in legge n° 98/2013, sono fondate.

Il ricorso principale dev'essere, quindi, accolto.

Il ricorso incidentale dev'essere accolto.

Con la sentenza n° 593/2013 di questo Tribunale Amministrativo, si è statuito che in sede di motivata rideterminazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela del permesso di costruire n° 32/2004, l'amministrazione dovrà esplicitare tutte le valutazioni espletate con particolare riguardo alle ragioni del ritenuto contrasto dell'intervento edilizio con l'art. 53 delle NTA del P.R.G. del Comune di Sirolo, adeguato al Piano del parco naturale del Conero e con le norme relative alle categorie di intervento CPI 13, CPI 14 e CPI 17 allo stesso allegate e che ne costituiscono parte integrante.

Con il provvedimento impugnato, non potendo ritenersi estrinseche le valutazioni afferenti alla compatibilità dell'intervento edilizio con l'art. 53 delle NTA del P.R.G. del Comune di Sirolo, adeguato al Piano del parco naturale del Conero e con le norme relative alle categorie di intervento CPI 13, CPI 14 e CPI 17, è stato disatteso il *dictum* giurisdizionale.

Per tali ragioni le doglianze di violazione del giudicato devono essere accolte.

Conclusivamente, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere accolti.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, considerata la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Accoglie il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)